

Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e contributi , pratiche previdenziali e servizio informativo di rilevazione e gestione presenze e servizi connessi

L'anno, (in lettere) il giorno, (in lettere) del mese di in Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56, sono presenti:

1. Comune di Vimodrone, C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone , Via C. Battisti n. 54/56 rappresentato, ai fini del presente atto, dal, nato a il, firma digitale intestata a,rilasciata da, n.valida sino al.....e non revocata, domiciliato/a per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore, ai sensi del decreto sindacale di nomina n., in virtù dell'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";
e

2., C.F. con sede legale in
Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di Al n. in persona del Sig nato a il in qualità di e legale rappresentante, firma digitale intestata a, rilasciata da n. valida sino al.....e non revocata, il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma, come tale

munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità

"Appaltatore".

(in caso di procuratore)

2., C.F., con sede legale in

Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di

..... in persona del Sig., nato a

..... il, firma digitale intestata arilasciata

da n. valida sino al..... e non revocata,

il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta società, in forza

di procura rilasciata dal legale rappresentante della società stessa Sig.

..... a mezzo di atto pubblico / scrittura privata

autenticata del Notaio Dott. repertorio n.

del registrato all'Ufficio di in data

..... al n. serie che in originale/in

copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, che è allegata

al presente atto sotto la lettera per formarne parte integrante e sostanziale, il

quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella

condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli

artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma. La suddetta

società nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

(in caso di raggruppamento temporaneo)

2., C.F., con sede legale in

Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di

....., in persona del Sig nato a

..... il, in qualità di e legale

	rappresentante, firma digitale intestata a, rilasciata da	
 n. valida sino al e non revocata, il	
	quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella	
	condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli	
	artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma come tale	
	munito dei necessari poteri, nella sua qualità di impresa mandataria capo – gruppo del	
	Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, dalla mandante	
, C.F., con sede legale in	
, Via n., iscrizione alla Camera	
	di Commercio di, in persona del Sig,	
	nato a il in qualità di e legale	
	rappresentante, firma digitale intestata a rilasciata da	
 n. valida sino al..... e non revocata, il	
	quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella	
	condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli	
	artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma e dalla	
	mandante	
, C.F., con sede legale in, Via	
 n., iscrizione alla Camera di Commercio di	
 in persona del Sig., nato a	
 il, in qualità di e legale	
	rappresentante, firma digitale intestata a rilasciata da	
 n. valida sino al.....e non revocata, il	
	quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella	

	condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli	
	artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma, giusta	
	mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato mediante atto	
	pubblico/scrittura privata autenticata dal Notaio in	
	Dott. _____ repertorio n. _____	
	del _____ registrato/a all'Ufficio di _____ in	
	data _____ al n _____ serie	
	_____ che in originale/copia certificata	
	conforme all'originale in data _____ dallo stesso	
	notaio, è allegata al presente atto sotto la lettera	
	_____ per formarne parte integrante e	
	sostanziale, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato congiuntamente per brevità	
	anche "Appaltatore".	
	PREMESSO CHE	
	a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32	
	comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente	
	certificatore autorizzato;	
	b) Il Comune di ha necessità di procedere all'acquisizione del	
	servizio di cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale	
	n. del il progetto di servizio e ha assunto la	
	determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura negoziata ai sensi	
	dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 con criterio di valutazione	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo	
	e con invito a n. _____ operatori selezionati come da elenco	
	allegato alla citata determinazione e demandando la gestione della procedura	

all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. del l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel di Arca (Agenzia Regionale Centrale Acquisti – Lombardia) ;

d) A seguito dell'espletamento della procedura, tutti gli atti sono stati trasmessi al Comune di e, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione registro generale n. del ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposto l'affidamento a favore di

..... (Eventuale, da inserire nel caso di raggruppamenti di imprese) quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese con «.....» codice fiscale «.....» e partita I.V.A. n. «.....» con sede legale e domicilio fiscale in «.....» via «.....» come risulta dall'atto di associazione e mandato del «.....» Rep n. «.....» e Racc. n. «.....» del Dottor «.....» notaio in «.....» registrato a «.....» il «.....» (Eventuale, da inserire nel caso di consorzi) il consorzio contraente ha dichiarato, in sede di gara, di concorrere per

con sede legale in codice fiscale e partita I.V.A.;

e) Detto affidamento ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata comunicato ai soggetti interessati in data giusta comunicazioni in atti;

f) *Eventuale, da inserire nel caso di avvio prestazioni in pendenza di stipulazione*) al fine di garantire la continuità del servizio, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha dato avvio alle prestazioni contrattuali a far tempo dal

g) L'affidatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

h) in ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

i) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni

caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;

j) **(Solo per le società di capitali, In caso di RTI ripetere la dichiarazione per ciascuna impresa riunita)**: L'Appaltatore ha presentato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;

k) Ai sensi dell'articolo 83 comma 3) del D.Lgs n. 159/2011 il presente contratto non deve essere sottoposto alla disciplina antimafia in quanto inferiore ad Euro 150.000 mila _____;

l) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

m) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

n) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

o) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

p) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di

cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi richiamati e trascritti ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il capitolato e gli altri elaborati progettuali approvati con l'atto indicato in premessa l'offerta tecnica dell'appaltatore , la nomina a responsabile del trattamento dei dati, , documenti che le parti dichiarano espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione;

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

a) dall'offerta tecnica e economica presentata in sede di gara;

b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. del

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 e succ. modific. nonché dalle Linee Guida Anac e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016, tra cui in

particolare il DM n. 49/2018

d) dal decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81 , dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per il Comune , incluse le norme in materia di contabilità, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

f) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune e dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, consultabili sul sito internet dello stesso Comune, dal regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 contenente il regolamento europeo sulla protezione dei dati.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Comune ,previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato . Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti

dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate

dall'Appaltatore ed accettate dal Comune.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai

contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero

parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un

lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al

sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi

interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra

rappresentato, accetta senza riserva alcuna e con l'osservanza piena, assoluta,

incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalità previsti nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati di cui al

punto 1) del presente contratto, siano essi o meno qui materialmente allegati e si

obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare le attività ricomprese

nell'appalto da eseguirsi conformemente alle

prescrizioni contenute nel presente atto e nei documenti e atti ivi citati, così come

indicati al punto 1 del presente atto, i quali ancorchè non tutti materialmente e

fisicamente uniti al medesimo, devono comunque intendersi allegati quali parti

integranti e sostanziali come se materialmente trascritti e che l'appaltatore dichiara

espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo

eccepita come eccezione, prestando e ponendo in essere tutte le attività connesse,

strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nei documenti

e atti indicati al punto 1 del presente contratto. Il presente contratto è a corpo tranne

che per la parte afferente al servizio elaborazione pratiche previdenziali che è a

misura . di Per la parte delle attività "a corpo" il presente contratto si intende "chiavi

in mano” e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d’arte di quanto indicato negli elaborati progettuali sopra citati, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell’appaltatore di eseguire e le attività affidate “a perfetta regola d’arte” e funzionali con riferimento al progetto e alla destinazione delle attività oggetto dell’appalto. L’appaltatore prende atto e accetta che il Comune, per la parte a misura, non garantisce l’utilizzazione di tutte le quantità /tipologie quantificate nel progetto cui si rinvia, essendo queste frutto di una stima elaborata al meglio delle conoscenze del Comune, il quale richiederà l’attivazione dei servizi e delle attività, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui oltre .. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel capitolato e negli altri elaborati progettuali approvati con la determinazione sopra indicata. L’appaltatore prende atto ed accetta che l’esecuzione delle prestazioni dedotte nell’appalto oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni, strumenti, migliorie comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell’offerta tecnica, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà del Comune stesso. Ne consegue che l’appaltatore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali

migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'appaltatore si impegna a trasferire gratuitamente al Comune , o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste del Comune, saranno soggetti all'applicazione delle penali. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'appaltatore : ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste . Qualora i termini, le specifiche, i requisiti e le condizioni previste nel capitolato e negli altri elaborati progettuali siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'appaltatore, tali nuovi valori sostituiranno quelli esposti nella documentazione di gara e/o se quelli offerti fossero aggiuntivi questi integreranno quelli esposti nella documentazione di gara e l'appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto degli stessi pena l'applicazione delle penali. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata dal Comune. I servizi e le attività dovranno essere eseguiti nei luoghi previsti dal capitolato cui si rinvia. La designazione del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs. n. 50/2016 e il nominativo del Responsabile dell'appalto previsto dal capitolato avverranno con atti separati prodotti e acquisiti direttamente dal Settore

secondo quanto oltre indicato

4) (eventuale da inserire nel caso di servizio attivato in pendenza della stipula) il servizio oggetto del presente contratto viene svolto a decorrere da _____ per _____) mesi. (eventuale da inserire nel caso di servizio attivato in data successiva alla stipula) il servizio oggetto del presente

contratto ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio/fornitura rilevabile dal verbale di avvio dell'esecuzione redatto dal Comune in contraddittorio con l'appaltatore/comunicata dal Comune all'appaltatore; **OVVERO** a decorrere dall'invio/ricezione della comunicazione di avvio delle prestazioni. Il Comune, in conformità a quanto previsto nel capitolato, si riserva la facoltà di estensione del servizio per ulteriori 36 mesi nei modi e nei termini indicati nel capitolato cui si rinvia integralmente. Per quanto riguarda i tempi di esecuzione delle attività ricomprese nell'appalto dedotto nel presente atto si applicano le disposizioni contenute nel capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara

5) Il corrispettivo dovuto all'appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento della prestazione delle attività oggetto del presente contratto è pari a _____ così suddiviso, dando atto che come indicato negli elaborati progettuali si è stimato che non sussistono oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza:

a) euro _____ oltre iva per i servizi paghe, contributi e rilevazione presenze nonché tutte le attività preliminari complementari e accessorie indicate nel capitolato e **detto importo** sarà erogato a corpo, tramite canone mensile e **sarà** fatturato con cadenza mensile posticipata al Comune **dopo quest'ultimo ha svolto con esito positivo la verifica di regolarità del servizio svolto** secondo quanto indicato nel capitolato

b) euro _____ oltre iva per il servizio di gestione delle pratiche previdenziali e detto importo, che costituisce la somma massima erogabile per detto servizio, frutto di una stima elaborata al meglio dal Comune sulla base dei dati storici ma non vincola in alcun modo il Comune alla sua integrale corresponsione, sarà erogato a misura sulla

	base dell'elenco prezzi allegato dopo che il Comune ha svolto con esito	
	positivo la verifica di regolarità del servizio svolto secondo quanto indicato	
	nel capitolato cui si rinvia integralmente , dando atto le parti che l'importo	
	sopra indicato costituisce la dimensione massima delle prestazioni, potendo	
	essere attivate le suddette attività a consumo/misura, intendendosi quindi il	
	suddetto importo quale massimale di spesa per il Comune e non	
	rappresentando in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero	
	ammontare.	
	Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta	
	regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.	
	Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente	
	contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o	
	che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel	
	corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione	
	dell'iva, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le	
	spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese	
	bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e	
	le spese di bollo e registrazione.	
	Il corrispettivo contrattuale è stato stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri	
	calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile	
	indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico	
	l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto	
	ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i corrispettivo/i come	
	sopra indicato. Aluce delle innovazioni previste dalla legge n. 37 del 2019 in vigore dal	
	26 maggio 2019 che ha innovato l'articolo 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, ogni qualvolta	

le prestazioni eseguite dall'appaltatore, contabilizzate ai sensi del capitolato, siano state verificate circa la loro regolare esecuzione e si possa procedere al pagamento, il Comune certifica lo stato avanzamento delle prestazioni ed emette il certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 contestualmente o, al più tardi, entro sette giorni dalla certificazione dello stato avanzamento delle prestazioni, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore ai sensi del comma 9 dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e indicate le eventuali trattenute ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del medesimo decreto. Il termine per il pagamento degli è di giorni trenta. Sull'importo dovuto ai sensi di quanto sopra è operata la ritenuta per la compensazione dell'eventuale anticipazione corrisposta ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2018 nonché le trattenute di cui all'articolo 30 comma 5 e 5 bis del D.lgs. n. 50/2016. La corresponsione degli acconti, ai sensi dell'articolo 1666 codice civile, non costituisce accettazione delle prestazioni contabilizzate. La liquidazione definitiva e il pagamento della rata di saldo risultanti dal conto finale delle prestazioni, comprensiva delle trattenute ai sensi dell'articolo 30 comma 5 – bis del D.lgs. n. 50/2016 al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali da applicarsi ai sensi dell'articolo 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, sono subordinati all'esito positivo della verifica di conformità. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato nel termine di trenta giorni. Ai fini di consentire al Comune la corresponsione degli acconti e il pagamento della rata di saldo l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti, come previsto dal presente atto. I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo decorrenti, rispettivamente, dalla certificazione dello stato di avanzamento delle prestazioni e dall'esito positivo della verifica di conformità, restano pertanto sospesi

nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione da parte del Comune della relativa fattura corretta. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. Il Comune opererà una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento di regolarità contributiva. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo gara) e al CUP (Codice Unico progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003. In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. Gli importi derivanti dalle predette fatture saranno accreditati, a spese dell'Appaltatore, sul conto corrente n. _____ intestato all'Appaltatore presso _____ codice _____ IBAN: _____

L'Appaltatore dichiara

che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/sui predetto/i

conto/i sono contenute in apposita e sperata dichiarazione la quale, ancorché non

materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso

di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo

del comune della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la

correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite

emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di

inadempienze fiscali, retributive o contributive. **Nel caso in cui l'aggiudicatario sia**

un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore

della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno

essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle

mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro

quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente

contratto. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà

tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di

accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le

variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare

eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già

effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del

D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento

di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa, procederà a

verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla

notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
 a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un
 inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art.
 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme
 che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. **VERIFICARE IL CASO**
Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I., fermo restando quanto
 espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale del Comune per i
 contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo
 all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società
 mandataria del Raggruppamento, le singole società costituenti il raggruppamento,
 salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei
 confronti del Comune, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota"
 delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento
 potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività
 dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento
 temporaneo di imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento
 medesimo è obbligata a trasmettere in maniera unitaria e previa predisposizione di
 apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture
 relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà
 contenere, oltre a tutto quanto indicato sopra, la descrizione di ciascuno delle attività
 cui si riferisce. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del
 corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
 attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi
 previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali dei dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso

l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo e/o negli elaborati progettuali. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Comune.. Ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, l'IVA non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario di Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21 , 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

6) Il Comune acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'appaltatore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Il Comune potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Comune in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'appaltatore si obbliga espressamente a fornire al Comune tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Comune in eventuali registri od elenchi pubblici. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà del Comune che ne potrà disporre liberamente. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. Restano esclusi dalla titolarità del Comune tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del punto del presente atto relativo alla Risoluzione e dell'art. 1456 del codice civile. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti progettuali e nell'offerta tecnica.

7) Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge. Le prestazioni devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) L'Appaltatore pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.: L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal Comune non idonee alla perfetta esecuzione del contratto. L'esercizio di tale facoltà del Comune non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà richiedere espressa autorizzazione al Comune. In tale ipotesi, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questi comunicate al Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari di applicare una penale di euro 500,00 (cinquecento/00). Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza. L'appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei

	documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro , si obbliga a porre in essere tutte	
	le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli	
	infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'appaltatore si impegna altresì ad informare	
	il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali	
	subappaltatori e/o subfornitori , dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero	
	essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare ai sensi del	
	D.lgs. n. 81/2008. Il Responsabile unico del procedimento, compie, su delega del	
	Comune, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni	
	dirette a verificare , anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e	
	dichiarazioni , il rispetto , da parte dell'appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla	
	salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le	
	predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del	
	Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o all'attività lavorativa in	
	corso L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel	
	caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o	
	reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. L'Appaltatore si obbliga	
	ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti	
	e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti	
	progettuali e nell'offerta tecnica. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente	
	essere conformi alla documentazione progettuale, , compresa l'offerta tecnica	
	presentata in sede di gara e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi	
	dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad	
	osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni	
	legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o	
	specificatamente inserenti al settore cui le prestazioni appartengono, ed in particolare	
	quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che	
	dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché	
	quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella	
	parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. n. 207/2010.	

L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o nel Capitolato a:

a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nell'offerta tecnica;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;

g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;

i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;

j) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

j) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito istituzionale e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti tra l'appaltatore e il Comune. L'appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e

della trasparenza per le parti di pertinenza dell'appaltatore medesimo, garantendo che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Comune e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Comune. In caso di violazione di tali impegni il Comune si riserva di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. L'appaltatore si impegna altresì a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune.

In ragione dell'oggetto del contratto, ove l'appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Comune "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato al capitolato.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub- contratti stipulati dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-appaltatore, l'importo del contratto,

l'oggetto delle attività affidate. L'appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione delle attività oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. 207/2010.

8) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. In particolare l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e succ. modific. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni

normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore) il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore) il

Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'affidatario a provvedervi entro i successivi quindi giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e emotivamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga , anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto

9) L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

L'appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche "Regolamento UE", D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

10) L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto

Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici .

Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. L'appaltatore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet del Comune nonché gli altri siti previsti

dal D.lgs. N. 50/2018 del nominativo dell'aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza

amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L.190/2012;

art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'appaltatore prende atto ed acconsente alla

pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di

pubblicare, tramite il sito internet sezione "Amministrazione Trasparente". Con la

sottoscrizione del contratto l'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei

dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente

(Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali,

autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la

Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti

funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni

modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'appaltatore si

impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e

organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi

comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti

disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti

e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei dati personali.

L'appaltatore prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni

e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare

l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

Se in ragione dell'oggetto del contratto, l'appaltatore sarà chiamato ad eseguire attività

di trattamento di dati personali, lo stesso con apposito atto potrà essere nominato

"Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento

UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'appaltatore a tal fine si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'appaltatore dovrà consentire al Comune di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori. Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto e/o risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali

11) L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre

l'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata esecuzione ovvero dalla non corretta esecuzione delle prestazioni e/o delle attività connesse e/o accessorie, anche in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione dell'appalto oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy.

L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare il Comune dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le suddette violazioni tentate nei confronti del Comune, quest'ultimo fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso le prestazioni erogate.

Come previsto nel capitolato, cui si rinvia, è obbligo dell'appaltatore stipulare in conformità all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 una specifica polizza assicurativa di

responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento delle attività di appalto. In alternativa alla stipula della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le attività previste nel presente contratto, fermo restando in ogni caso l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello riportato nel capitolato. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

12) L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero **IN ALTERNATIVA**

l'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non

superiore al VERIFICARE LA PERCENTUALE % dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni

Resta inteso che qualora l'appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato sotto

VERIFICARE Per le prestazioni rese in subappalto, il Comune provvederà ad effettuare il relativo pagamento all'appaltatore , ad eccezione delle ipotesi indicate nell'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di pagamenti effettuati dall'appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere al Comune entro venti giorni dal relativo pagamento copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per assumere le attività oggetto del presente atto nonché dalla normative vigente in materia di svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'Appaltatore allega al suddetto

contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. **EVENTUALE VERIFICARE IL CASO** Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;

	- l'importo del sub-contratto;	
	- l'oggetto delle attività affidate.	
	L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali	
	informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.	
	Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri	
	dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Comune,	
	della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore	
	è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e	
	contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016	
	L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia	
	pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.	
	L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora,	
	durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da	
	parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo	
	all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo	
	da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.	
	L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le	
	prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,	
	con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard	
	qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.	
	L'esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore	
	subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui	
	sopra, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.	
	L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali	
	apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.	

80 del D.lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n.

50/2016

13) L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune;

14) Le penali sono stabilite nel capitolato e si intendono qui integralmente richiamate

quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, e

fatto salvo quanto previsto al punto 7 del presente atto, in caso di eventuali ulteriori

prestazioni non conformi a quanto indicato nel capitolato, nel presente atto e

nell'offerta tecnica verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05

(zerovirgolazerocinqueper mille) per mille e il 5% (cinque per cento) dell'ammontare

netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità

del medesimo e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. Deve

considerarsi ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni in

modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente

contratto, al Capitolato e agli altri elaborati progettuali nonché all'Offerta

tecnica se migliorativa e a tutti gli atti e documenti richiamati al punto 1 (uno)

del presente contratto. In tal caso il Comune applicherà all'appaltatore la

suddetta penale sino alla data in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in

modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di nomina a responsabile del trattamento, come previsto nell'atto di

nomina , all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dal Comune o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, il Comune applicherà all’appaltatore - Responsabile del trattamento una penale pari all’0,1 per mille del corrispettivo, per ogni giorno necessario per l’appaltatore per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto al punto del presente atto relativamente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l’appaltatore, nominato responsabile del trattamento nomini il subappaltatore sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento , come

previsto nell’atto di nomina, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dal Comune o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, il Comune applicherà all’appaltatore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all’0,1 per mille del corrispettivo, per ogni giorno necessario per l’appaltatore per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto al punto del presente atto relativamente alla risoluzione del contratto

L’applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno.. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che

daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'appaltatore per iscritto . L'appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Comune potrà per l'applicazione delle penali compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva in favore dello stesso rilasciata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestatamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup . Il Comune potrà applicare all'appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; l'appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui

l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento...)

dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito

punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

15) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali

derivanti dal presente contratto e assunti dall'appaltatore nei confronti del Comune con

la stipula del contratto, l'appaltatore ha prestato una garanzia definitiva rilasciata in

data _____ dalla _____ avente

n. _____ di importo pari ad Euro _____ =

(_____ /00) . La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti

dall'appaltatore con il contratto e i documenti e atti ivi richiamati e i suoi delegati indicati

al punto 1 del presente contratto, nei confronti del Comune, anche quelli a fronte dei

quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il

Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione

delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in

più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa

sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto

disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per

le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene

eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione. Inoltre, il Comune ha diritto di valersi

direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione

degli obblighi: i) di cui ai punti del presente atto relativi alle "obbligazioni

dell'appaltatore", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa", "Risoluzione"; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. definitiva garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'appaltatore. La garanzia prestata in favore del Comune opera per tutta la durata del contratto e, cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell'esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato del contratto; (articolo 103 commi 1 e 5 del D.lgs. n. 50/2016): resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018. L'appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia definitiva, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata sopra indicata, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La garanzia previa deduzione di eventuali crediti è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'articolo 103 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore dei documenti del Comune attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni , a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto

dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all' affidamento del contratto, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. In ogni caso il Garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune

La garanzia definitiva è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

16) Il Comune , senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore tramite pec, nei seguenti casi:

a) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) qualora fosse accertato la non sussistenza o il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste

c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto ;

f) qualora l'appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali , dall'offerta tecnica e da tutti gli atti e documenti indicati al punto 1 del presnete

contratto; ovvero difformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto indicato nei citati atti;

g) mancata attivazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune.;

h) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Comune delle prestazioni in subappalto e/o superamento dei limiti fissati per legge per il subappalto stesso

i) nei casi di cui ai seguenti articoli: obbligazioni dell'appaltatore (7); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (8); Subappalto (12); garanzia(15); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (18); penali (14); (Verifiche e controllo) (13) , (corrispettivo Importi dovuti e modalità di pagamento) (5) ; (Riservatezza) (9); , (Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa) (11.) , (Trattamento dei dati personali) (10) ; (Codice di comportamento - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) (....) e (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto (19)

m) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 14, del presente contratto;

Nelle fattispecie di cui alle lettere sopra indicate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21 – nonies della legge 07/08/1990 n. 241

Il Comune deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure

	sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo	
	80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;	
	Inoltre, il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui	
	all'art 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la propria	
	compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative	
	all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura	
	cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp	
	318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp	
	353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla	
	preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale	
	prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del	
	dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014	
	Il Comune, quando accerta un grave inadempimento dell'appaltatore ad una delle	
	obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle	
	prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti all'appaltatore e	
	contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali	
	l'appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate	
	negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore	
	abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto,	
	di incamerare la garanzia prevista a suo beneficio, ove essa non sia stata ancora	
	restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere	
	all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale	
	maggior danno	
	Qualora l'appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle	

previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il Comune potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali

In caso di inadempimento dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato via pec dal Comune, per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio . Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'appaltatore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire al Comune

tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento, allegato al presente contratto, che devono intendersi qui integralmente trascritte

Il Comune, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta

In tal caso l'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto, da del Comune, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000

In caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15

(quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

17) Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, il Comune ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti dell'appaltatore , anche se non gravi,
- di recedere unilateralmente dal contratto , in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/op rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'articolo 1671 c.c.,

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

il Comune ha diritto altresì, di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari da comunicarsi all'impresa a mezzo pec senza che l'appaltatore possa pretendere alcunché previo il pagamento da parte dello stesso Comune delle prestazioni a suo favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'impresa.

Nelle fattispecie di cui sopra l'appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. Assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune ,

Il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488

successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In tal caso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite

18) È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti

dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

19) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, , si conviene che, in ogni caso, il Comune in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore via pec il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136

e s.m.i..

L'appaltatore , il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre

2010, l'appaltatore , in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

20) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza . E' esclusa la clausola arbitrale.

21) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo e le spese di registrazione . L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal DM 22/02/2007 . Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate nel presente atto e/o che dovessero essere liquidate successivamente per una diversa valutazione dell'Agenzia delle entrate, sono a carico dell'appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge

22) Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte,

	interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto	
	con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.	
	VERIFICARE IL CASO In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni	
	di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del d.LGS. N. 50/2016.	
	Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta	
	e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione	
	dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016	
	ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto	
	legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di	
	inefficacia del contratto, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno	
	partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine	
	di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio	
	oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte	
	dall'originario aggiudicatario in sede in offerta	
	23) A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso	
indirizzo	posta
	elettronica.....telefax.....	
 e tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il	
	Comune e l'appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora	
	rese all'indirizzo PEC sopra indicato. Le comunicazioni del Comune si intendono	
	conosciute dall'appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo	
	PEC. Resta ferma la possibilità per il Comune di eseguire le comunicazioni a mezzo di	
	raccomandata A/R	
	24) Il Comune si impegna a comunicare all'appaltatore il nominativo del responsabile	
	del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli	
	53	

altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'appaltatore dichiara che il signorè .in **alternativa** si impegna a comunicare al Comune entro due giorni dalla sottoscrizione del presente atto il nominativo del, responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza (diversamente specificare) della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'appaltatore. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto

26) L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del codice di comportamento nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti dal Comune e pubblicati sul sito internet dello stesso, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'appaltatore e il Comune. L'appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza dell'appaltatore medesimo. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto

27) L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) di cui sopra per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà del Comune di incamerare la garanzia prestata in proprio favore. Il presente contratto ed **SE DEL CASO** i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed **SE DEL CASO** ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non

comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

- il sig. In rappresentanza di ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

Per l'Amm. C.le – (f.to in modalità elettronica)

Per (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto nella sua qualità di dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'operatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 5 (corrispettivi modalità di pagamento e fatturazione); art 6 (proprietà dei prodotti); art. 7 (condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell'appaltatore); art. 8 (obblighi derivanti dai

	rapporti di lavoro); art. 10 (Trattamento dei dati personali); art. 11 (Responsabilità,	
	Brevetti industriali e diritti d'autore); art. 12 (subappalto); art. 13 (verifiche); art. 14	
	(Penali e procedimento di contestazione); art. 15(garanzia definitiva); art. 16	
	(Risoluzione); art. 17 (Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto e cessione	
	del credito); art. 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 20 (Foro competente); art.	
	21 (oneri fiscali e spese contrattuali); art. 26 (obblighi codice di comportamento – piano	
	triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); art. 27 (trasparenza	
	e clausola finale);	

	L'APPALTATORE	(f.to in	
	modalità elettronica)		